

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ai sensi degli artt. 17, 28, 29 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

EDIFICI TURISTICI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

FUNZIONE	NOME E COGNOME	FIRMA
SINDACO	Sig. MANCUSO CALOGERO	
ASSESSORA	Sig.ra STELLA ELISABETTA	

Revisione N° 0
Data revisione:

Sommario

DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA	3
DATI AZIENDALI	3
SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE	4
ORGANIGRAMMA AZIENDALE	5
ELENCO LUOGHI DI LAVORO	5
SEDE: COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	5
RELAZIONE INTRODUTTIVA.....	7
OBIETTIVI E SCOPI	7
CONTENUTI.....	7
DEFINIZIONI RICORRENTI	8
MISURE GENERALI DI TUTELA ED EMERGENZE	11
MISURE GENERALI DI TUTELA	11
PROCEDURE D'EMERGENZA	11
COMPITI E PROCEDURE GENERALI	11
CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI	12
PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO.....	13
REQUISITI ATTREZZATURE DI LAVORO	13
INFORMAZIONE E FORMAZIONE	14
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)	14
AGENTI CHIMICI.....	15
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO.....	15
ATTIVITA' INTERESSATE.....	15
PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA	16
SORVEGLIANZA SANITARIA.....	16
LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA.....	16
ERGONOMIA.....	17
AGENTI FISICI.....	18
AGENTI BIOLOGICI	19
AGENTI CHIMICI	20
ALTRI LAVORI VIETATI.....	20
DIFFERENZE DI GENERE, ETA' E PROVENIENZA DA ALTRI PAESI	20
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	22
CONSIDERAZIONI GENERALI	22
METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	23
MATRICE DEI RISCHI	24
ELENCO DEI RISCHI INDIVIDUATI ED ANALIZZATI	25
CICLO LAVORATIVO: EMERGENZA COVID-19	26
FASE DI LAVORO: GESTIONE EMERGENZA COVID-19	27
VALUTAZIONE RISCHI IMPIANTI DI SERVIZIO	39
IMPIANTO: Impianto elettrico bassa tensione	39
IMPIANTO: Impianto idrico (acqua potabile)	40
IMPIANTO: Impianto elettrico bassa tensione	41
IMPIANTO: Impianto idrico (acqua potabile)	43
IMPIANTO: Impianto elettrico bassa tensione	43
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO	46
CONCLUSIONI	49

DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA

DATI AZIENDALI

Dati anagrafici

Ragione Sociale	EDIFICI DEDICATI AL TURISMO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)
Attività economica	PROMOZIONE DEL TURISMO • 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
Codice ATECO	
ASL	ASL ASTI
POSIZIONE INPS	
POSIZIONE INAIL	
Attività soggetta a CPI	No
Rischio Incendio	Basso
Lavoro Notturno	No
Codice Fiscale	
Partita IVA	
Categoria Primo Soccorso	Categoria C

Titolare/Rappresentante Legale

Nominativo **STELLA ELISABETTA**

Sede Legale

Comune **CASTAGNOLE DELLE LANZE**
Provincia **AT**
CAP **14054**
Indirizzo **VIA RUSCONE 9**

Sede operativa

Sito **COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)**
Comune **CASTAGNOLE DELLE LANZE**
Provincia **AT**
CAP **14054**
Indirizzo **VIA RUSCONE 9**

SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE**SINDACO**Nominativo **Sig. MANCUSO CALOGERO****Responsabile del servizio Prevenzione e
Protezione**

E' in corso la nomina della figura richiesta.

Addetto primo soccorsoE' in corso la nomina delle figure richieste per le quali
sarà predisposta la formazione obbligatoria.**Addetto antincendio ed evacuazione**E' in corso la nomina delle figure richieste per le quali
sarà predisposta la formazione obbligatoria.**Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**E' in corso la nomina della figura richiesta per la quale
sarà disposta idonea formazione.**ALTRE FIGURE ESTERNE****Preposto** Sig.ra STELLA ELISABETTA

	EDIFICI DEDICATI AL TURISMO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--	--	--

ORGANIGRAMMA AZIENDALE

ELENCO LUOGHI DI LAVORO

Di seguito, viene riportato l'elenco dei luoghi di lavoro, dalla sede agli ambienti con i relativi dati caratteristici:

SEDE: COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

INDIRIZZO SEDE	VIA RUSCONE 9 14054 CASTAGNOLE DELLE LANZE AT
N° TELEFONO	
Descrizione:	EDIFICI USUFRUITI PER ATTIVITA' TURISTICHE

EDIFICIO 1	UFFICIO TURISMO
Descrizione:	UFFICIO DEDICATO PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO
- LIVELLO 1	PIANO TERRA
Interrato	No
Descrizione: Si trovano l'Ufficio per il Turismo, l'Anti bagno e il Bagno.	
- AMBIENTE 1	UFFICIO
Superficie	13,00 m ²
Descrizione: UFFICIO PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO TURISMO	
- AMBIENTE 2	ANTI BAGNO
Superficie	1,20 m ²
- AMBIENTE 3	BAGNO
Superficie	1,50 m ²

EDIFICIO 2	CHIESA DELLA CONFRATERNITA DEI BATTUTI BIANCHI (via Balbo)
Descrizione:	Essa si trova su una piazza del centro storico del paese che ospitava l'antico gioco della pantalera. È stata costruita nel 1668 ed oggi sconsacrata e adibita a luogo per eventi culturali. In occasione di particolari manifestazioni viene esposta all'interno la collezione botanica del conte di Paolo Ballada di Saint Robert.
- LIVELLO 1	PIANO TERRA
Interrato	No
Descrizione: In questo piano si trovano il Salone, il Palco, il Magazzino(a) il Magazzino (B), il Soppalco, l'Antibagno, il Bagno e la Sala Lanze	
- AMBIENTE 1	SALONE
Superficie	131,00 m ²
Descrizione: SALONE USUFRUITO PER EVENTI VARI	
- AMBIENTE 2	PALCO
Superficie	55,00 m ²
- AMBIENTE 3	MAGAZZINO (A)
Superficie	5,50 m ²
- AMBIENTE 4	MAGAZZINO (B)
Superficie	3,50 m ²
- AMBIENTE 5	SOPPALCO
Superficie	17,00 m ²
- AMBIENTE 6	ANTIBAGNO
Superficie	1,10 m ²

	EDIFICI DEDICATI AL TURISMO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--	--	--

-	AMBIENTE 7	BAGNO
	Superficie	3,50 m ²
-	AMBIENTE 8	SALA LANZE
	Superficie	15,50 m ²

EDIFICIO 3	TORRE DEL CONTE PAOLO BALLADA DI SAINT ROBERT	
Descrizione: Percorso museale dedicato al conte Paolo di Saint Robert (1815-1888) studioso e promotore della cultura scientifica, tenne alto in Europa il prestigio scientifico dell'Italia nel XIX secolo. Fu il più grande termodinamico italiano dell'epoca, i suoi studi sulle traiettorie dei proiettili e sulle polveri piriche gli valsero l'appellativo di fondatore della balistica moderna.		
-	LIVELLO 1	TORRE
	Interrato	No
-	AMBIENTE 1	TORRE
	Superficie	-
<p>Descrizione: Il Conte Paolo Ballada di Saint Robert nacque a Verzuolo (CN) dal Conte Ignazio e da Luigia Cavallero il 10 giugno 1815. Entrato a 11 anni nell'Accademia militare, ne uscì a 18 luogotenente d'artiglieria, primo del suo corso. Professore di balistica nella scuola di applicazione d'Artiglieria e Genio di Torino, fu segretario al Congresso permanente di artiglieria e, in seguito, direttore della fabbrica polveri di Torino, Genova e Fossano. Nel 1855 fu promosso tenente colonnello e due anni dopo lasciò la carriera militare per dedicarsi agli studi di scienze fisiche e naturali. Socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei, della Reale Accademia delle Scienze di Torino, della Società Italiana dei XL di Modena e del Regio Istituto Lombardo, fu decorato della Croce al merito di Savoia. I suoi studi sulla balistica, l'artiglieria e la ipsometria barometrica furono pubblicati in tre volumi dal titolo <i>Mémoires scientifiques réunis et mis en ordre...</i> Ma l'opera più nota, sono i "Principes des Thermodynamique", pubblicati a Torino nel 1865 e adottati come libri di testo anche nelle università inglesi e tedesche. "Il Saint Robert si segnala come un importante promotore della cultura scientifica. Studioso di tecnologia militare tra i più insigni del suo tempo, seppe unire scienza pura, applicata, arte e interessi sociali in una sintesi tra le più elevate. (R. Pisano) Si occupò, con passione di entomologia e di botanica, raccogliendo un importante erbario ricco di piante rarissime, tra cui la Saxifraga florulenta. Appassionato alpinista, compì molte escursioni, condividendo con gli amici Q.Sella e di B.Gastaldi la consapevolezza dell'importanza dell'alpinismo quale elemento di educazione popolare. Nel 1863 contribuì alla fondazione del Club Alpino Italiano e, successivamente, fu accolto nel prestigioso Alpine Club di Londra. Nel 1878 venne ad abitare a Castagnole. Qui acquistò la casa del "castello" ed il piccolo colle adiacente, che ripopolò di piante e di fiori e dove fece costruire la torre. Dopo pochi anni, però, il Conte Ballada cominciò a stare poco bene e decise di vendere tutti i suoi beni al Comune di Castagnole delle Lanze. Il contratto venne stipulato nel 1884 ed il Conte, essendosi affezionato al paese e volendo lasciare un buon ricordo di sé, si accontentò di "un'annua pensione vitalizia". Sempre nel 1884 si trasferì a Torino, dove morì nel 1888. Dai nostri avi fu soprannominato "l'cunt di babi" per la sua passione per la raccolta, lo studio e la conservazione dei più svariati insetti ("babi", in piemontese).</p>		

RELAZIONE INTRODUTTIVA

OBIETTIVI E SCOPI

Il presente documento, redatto ai sensi del **D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.**, ha lo scopo di effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e predisporre le adeguate misure di prevenzione e di protezione nonché di programmare le misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

CONTENUTI

Ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 81/08, il presente documento, redatto a conclusione della valutazione, contiene:

- una relazione circa la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute a cui sono esposti i lavoratori;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel D.lgs. 81/08.

In particolare, si è proceduto a:

- individuare i lavoratori così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08;
- individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto;
- individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere addetti e dei luoghi in cui svolgono le lavorazioni;
- analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore;
- ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile;
- analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l'attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile;
- identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.

Per la redazione del documento si è proceduto alla individuazione delle **ATTIVITA' LAVORATIVE** presenti nell'Unità Produttiva. Per ogni attività lavorativa sono state individuate le singole **FASI** a cui sono associate:

- macchine ed attrezzature impiegate;
- agenti chimici pericolosi;
- materie prime, scarto o altro.

Ad ogni singola fase sono stati attribuiti i rischi:

- derivanti dalla presenza dell'operatore nell'ambiente di lavoro;
- indotti sul lavoratore dall'ambiente esterno;
- conseguenti all'uso di macchine ed attrezzature;
- connessi con l'utilizzo di sostanze, miscele o materiali pericolosi per la salute.

Si procederà alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell'organizzazione aziendale ed ogni

	EDIFICI DEDICATI AL TURISMO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--	--	--

qualvolta l'implementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo del grado di sicurezza, lo renda necessario.

DEFINIZIONI RICORRENTI

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, dello stesso D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i requisiti formativi e professionali del medico competente sono quelli indicati all' *art. 38 del D.lgs. 81/08*.

	EDIFICI DEDICATI AL TURISMO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--	--	--

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Agente: agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria.

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del D.lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del D.lgs. 81/08 che provvede a assicurarne la più ampia diffusione.

Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

Organismi paritetici: organismi costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

Responsabilità sociale delle Imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Libretto formativo del cittadino: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento

	EDIFICI DEDICATI AL TURISMO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--	--	---


permanente, purché riconosciute e certificate.

MISURE GENERALI DI TUTELA ED EMERGENZE

MISURE GENERALI DI TUTELA

Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come definite all' *art. 15 del D.lgs. 81/08*, e precisamente:

- è stata effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come descritta nel presente DVR.
- Si è provveduto all'eliminazione dei rischi e, ove ciò non è risultato possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.
- Sono stati rispettati i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo.
- E' stata prevista a sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso.
- E' stato limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischio.
- E' stato previsto un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro.
- E' stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.
- E' stato previsto il controllo sanitario dei lavoratori.
- Si provvederà all'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona, adibendolo, ove possibile, ad altra mansione.
- E' effettuata l'adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per dirigenti, i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- E' prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- E' effettuata un'attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi.
- Sono state dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.
- E' stata programmata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.



Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno mai oneri finanziari per i lavoratori.

PROCEDURE D'EMERGENZA COMPITI E PROCEDURE GENERALI

Come previsto dall'*art. 43, comma 1, del D.lgs. 81/08*, sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Sono stati, infatti, designati preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Sono stati informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare.

Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro.

Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui *all'articolo 46 del D.lgs. 81/08*.

In azienda sono sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione.

In azienda è esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

- Vigili del Fuoco
- Pronto soccorso
- Vigili Urbani
- Carabinieri
- Polizia



In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d'incendio

- Chiamare i VIGILI DEL FUOCO componendo il numero telefonico 115.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: **indirizzo e telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio.**
- Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.
- Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'infortunio o malore

- Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: **cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.**
- Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

- Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.
- Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
- Incoraggiare e rassicurare il paziente.
- Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
- Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

In azienda, così come previsto dall' art.45, commi 1 e 2 del D.lgs. 81/08, sono presenti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi sono contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso.

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

- Guanti sterili monouso (2 paia).
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
- Un paio di forbici (1).
- Un laccio emostatico (1).
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.



REQUISITI ATTREZZATURE DI LAVORO

Come indicato all' art. 69 del D.lgs. 81/08, si intende per **attrezzatura di lavoro** qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, mentre si intende per **uso di un'attrezzatura di lavoro** qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio

Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso viene definita **zona pericolosa** e qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa viene definito quale lavoratore esposto.



Come indicato all' art. 70 del D.lgs. 81/08, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto viene controllata la conformità ai requisiti generali di sicurezza riportati nell' allegato V del D.lgs. 81/08.

All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato all' art. 71, comma 2, del D.lgs. 81/08, il datore di lavoro prenderà in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Al fine di **ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature** di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative e verranno rispettate tutte quelle riportate nell'allegato VI del D.lgs. 81/08.

Tutte le attrezzature di lavoro sono:

	EDIFICI DEDICATI AL TURISMO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--	--	--

- installate correttamente;
- sottoposte ad idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza;
- corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
- assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmente stabilite con specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongono di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevono una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

- alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- alle situazioni anormali prevedibili.

Per le attrezzature che richiedono, in relazione ai loro rischi, conoscenze e responsabilità particolari viene impartita una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

Come indicato all' *art. 74 del D.lgs. 81/08*, si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, di seguito denominato **DPI**, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Ne è stato previsto l'impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I DPI utilizzati sono conformi alle norme di riferimento, adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore, adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro.

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, come indicati nelle schede di sicurezza riportate nel seguito, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro:

- ha effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- ha individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate nella scelta degli stessi;
- provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

E' cura del Datore di lavoro:

- mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori;
- destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;

	EDIFICI DEDICATI AL TURISMO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--	--	--

- assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

AGENTI CHIMICI

Ai sensi dell'art. 222 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. si intende per:

- a. agenti chimici:** tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
- b. agenti chimici pericolosi:**
- agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;
 - agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII del D.lgs. 81/08.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Nella valutazione dei rischi, il datore di lavoro ha determinato la presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro prendendo in considerazione in particolare:

- *le proprietà pericolose e le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza*
- *le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare;*
- *gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;*
- *le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.*

ATTIVITA' INTERESSATE

Risultano interessate tutte le attività lavorative nelle quali sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.

Prima dell'attività

- prima dell'impiego della specifica sostanza occorre consultare l'etichetta e le istruzioni d'uso;
- tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l'impiego di sostanze chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno;
- la quantità dell'agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione;
- tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle modalità di deposito e di impiego di tali agenti, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di emergenza.

Durante l'attività

- è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;
- è indispensabile indossare l'equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute, ecc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti.

Dopo l'attività

- tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati;

	EDIFICI DEDICATI AL TURISMO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--	--	--

- deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione (es. contenitori usati).

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all'utilizzo di agenti chimici è necessario condurre l'interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano o che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformità alle indicazioni contenute nell'etichetta delle sostanze impiegate.

LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA

D.lgs. 26 marzo 2001, n° 151

La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l'eliminazione o riduzione dell'esposizione a fattori di rischio professionali per le gravide, per l'embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, comporta la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette alle lavorazioni.

A seguito della suddetta valutazione, sono individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione di ordine generale da adottare:


- sono modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e che non comportino una posizione particolarmente affaticante.
- Se richiesto dal medico competente, o se obbligatorio per legge a causa di rischi specifici, si predispone che la lavoratrice venga adibita, in via provvisoria, ad altra mansione.

Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate.

Nota: L'art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all'art.4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto.

Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l'obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l'assenza di rischi per lo stato di gestazione.

Di, seguito la procedura adottata per la tutela delle lavoratrici madri.



Di seguito, viene riportato, anche a titolo informativo per le lavoratrici madri e per i soggetti interessati, l'elenco dei principali pericoli per le lavoratrici stesse, con l'indicazione delle principali conseguenze e dei divieti derivanti dalla vigente normativa in materia.

ERGONOMIA

PERICOLO/RISCHIO	CONSEGUENZE	DIVIETI
ATTIVITÀ' IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA	Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggiore volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	D.Lgs. 151/01 allegato A, lett. G (i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario lavorativo) DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
POSTURE INCONGRUE	E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.	D.Lgs. 151/01 allegato A, lett. G (lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante). DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
LAVORO IN POSTAZIONI ELEVATE	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate (ad esempio scale, piattaforme, ecc.) a causa del rischio di cadute dall'alto.	D.Lgs. 151/01 allegato A, lett. E (i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse)

		DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
LAVORI CON MACCHINA MOSSA A PEDALE, QUANDO IL RITMO SIA FREQUENTE O ESIGA SFORZO	Le attività fisiche particolarmente affaticanti sono considerate tra le cause di aborti spontanei. E' importante assicurare che il volume e il ritmo dell'attività non siano eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato.	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. H (i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo) DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
MANOVALANZA PESANTE MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI	La manovalanza pesante e/o la movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. F (lavori di manovalanza pesante) D.Lgs. 151/01 allegato C, lett.A,1,b (movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso lombari) DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO	L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome.	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. O (i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto) DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>

AGENTI FISICI

PERICOLO/RISCHIO	CONSEGUENZE	DIVIETI
RUMORE	L'esposizione prolungata a rumori forti (>80 dB(A)) può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Sono, inoltre, possibili riduzioni di crescita del feto, con conseguente minor peso alla nascita. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita.	D.Lgs.151/01 allegato C lett.A,1,c D.Lgs.151/01 allegato A lett. A D.Lgs.151/01 allegato A lett. C (malattie professionali) DIVIETO IN GRAVIDANZA (per esposizioni ≥ 80 dB(A)) DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (per esposizioni ≥ 85 dB(A))
SCUOTIMENTI VIBRAZIONI	Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso e/o complicanze in gravidanza e parti prematuri.	D.Lgs.151/01 allegato A lett. I (lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni) DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i> D.Lgs.151 Allegato A lett. B (Lavori che impiegano utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile soggetti

	EDIFICI DEDICATI AL TURISMO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--	--	--

		all'obbligo di sorveglianza sanitaria) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
SOLLECITAZIONI TERMICHE	Durante la gravidanza, le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute per gestanti, nascituro e puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura	D.Lgs. 151/01 Allegato A lett. A (celle frigorifere) D.Lgs. 151/01 allegato C lett. A, 1, f (esposizione a sollecitazioni termiche rilevanti evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO PER ESPOSIZIONI A TEMP. MOLTO BASSE (es. lavori nelle celle frigorifere)
RADIAZIONI IONIZZANTI	Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro. Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri radioattivi può determinarsi un'esposizione del bambino in particolare a seguito della contaminazione della pelle della madre. Sostanze contaminanti radioattive inalate o digerite dalla madre possono passare attraverso la placenta al nascituro e, attraverso il latte, al neonato. L'esposizione durante il primo trimestre di gravidanza può provocare aborto, aumento delle malformazioni e deficit funzionali.	D.Lgs. 151/01 art.8 (Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza) DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>Se esposizione nascituro > 1 mSv</i> D.Lgs. 151/01 allegato A lett. D (i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti). DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
RADIAZIONI NON IONIZZANTI	Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni non ionizzanti. Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapie (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza.	D.Lgs. 151/01 allegato A lett. C (malattie professionali di cui all.4 al decreto 1124/65 e successive modifiche) D.Lgs. 151/01 allegato C lett. A, 1, e (rischio da radiazioni non ionizzanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA Per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale

AGENTI BIOLOGICI

PERICOLO/RISCHIO	CONSEGUENZE	DIVIETI
AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI DI RISCHIO da 2 a 4	Le malattie infettive contratte in gravidanza possono avere notevoli ripercussioni sull'andamento della stessa. Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto	D.Lgs. 151/01 allegato A lett B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche). D.Lgs. 151/01 allegato B lett. A punto 1 lett b (per virus rosolia e toxoplasma in assenza di

EDIFICI DEDICATI AL TURISMO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--	--

	<p>fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l'HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. In particolare possono essere esposte determinate categorie di lavoratori.</p>	<p>comprovata immunizzazione)</p> <p>D.Lgs. 151/01 allegato C lett. A,2 (rischio di esposizione ad agenti biologici evidenziato dalla valutazione dei rischi)</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</p>
--	---	--

AGENTI CHIMICI

PERICOLO/RISCHIO	CONSEGUENZE	DIVIETI
SOSTANZE O MISCELE CLASSIFICATE COME PERICOLOSE (TOSSICHE, NOCIVE, CORROSIVE, IRRITANTI)	L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antitumorali, anche per bassi livelli di esposizione.	<p>D.Lgs. 151/01 allegato A lett. A D.Lgs. 151/01 allegato A lett. C (malattie professionali) D.Lgs. 151/01 allegato C lett. A punto 3 lett. a, b, c, d, e, f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi)</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO <i>Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle", a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI.</i></p>
PIOMBO E DERIVATI CHE POSSONO ESSERE ASSORBITI DALL'ORGANISMO UMANO	Vi sono forti evidenze che l'esposizione al piombo, sia del nascituro che del neonato, determini problemi nello sviluppo, danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo che gli adulti maschi. Il piombo passa dal sangue al latte.	<p>D.Lgs. 151/01 allegato A lett. A D.Lgs. 151/01 allegato A lett. C (malattie professionali) D.Lgs. 151/01 allegato B lett. A</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</p>

ALTRI LAVORI VIETATI

DESCRIZIONE	DIVIETI
LAVORO NOTTURNO	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A UN ANNO DI VITA DEL BAMBINO
LAVORI A BORDO DI NAVI, AEREI, TRENI, PULMAN O ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE IN MOTO	DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
LAVORI DI MONDA E TRAPIANTO DEL RISO	DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
LAVORI DI ASSISTENZA E CURA DEGLI INFERMI NEI SANATORI E NEI REPARTI PER MALATTIE INFETTIVE E PER MALATTIE NERVOSE E MENTALI	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
LAVORI AGRICOLI CHE IMPLICANO LA MANIPOLAZIONE E L'USO DI SOSTANZE TOSSICHE O ALTRIMENTI NOCIVE NELLA CONCIMAZIONE DEL TERRENO E NELLA CURA DEL BESTIAME	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
LAVORI CHE ESPONGONO ALLA SILICOSI E ALL'ASBESTOSI O ALLE ALTRE MALATTIE PROFESSIONALI	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

DIFFERENZE DI GENERE, ETA' E PROVENIENZA DA ALTRI PAESI

Nella fase di valutazione si è tenuto conto della correlazione tra genere, età e rischi, considerando sempre le

	EDIFICI DEDICATI AL TURISMO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--	--	---

condizioni più sfavorevoli in funzione dei lavoratori effettivamente addetti alle rispettive attività lavorative oggetto delle analisi.

Il personale è selezionato secondo criteri e metodologie improntati unicamente al livello di professionalità, alle necessità aziendali ed alle esigenze, aspirazioni o preferenze dei dipendenti stessi.

In caso di presenza di lavoratori minorenni, nel procedere alla valutazione dei rischi si tiene conto:

- dello sviluppo non ancora completo del soggetto, della mancanza di esperienza, consapevolezza e capacità di discernimento in merito ai rischi lavorativi
- della natura, del grado e della durata dell'esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici
- della movimentazione manuale dei carichi
- della scelta e dell'utilizzo delle attrezzature di lavoro
- della situazione della formazione ed informazione dei minori

In relazione all'orario di lavoro, la durata massima non superare per i minori le 8 ore giornaliere, le 40 settimanali. In via generale è vietato ai minori il lavoro notturno.

In caso di presenza o di assunzione di lavoratori provenienti da altri paesi, si provvede ad una più attenta verifica dei loro livelli formativi, anche in funzione delle difficoltà determinate dalla diversità del linguaggio.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

CONSIDERAZIONI GENERALI

La valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*) del *D.lgs. 81/08*, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e degli agenti chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli relativi a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell' accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

La valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un'attenta analisi delle situazioni specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l'espletamento delle proprie mansioni.

La valutazione dei rischi è:

- correlata con le scelte circa attrezzature, sostanze e sistemazione dei luoghi di lavoro;
- finalizzata all'individuazione e all'attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto, la valutazione dei rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell'unità produttiva sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

Gli orientamenti considerati sono basati sui seguenti aspetti:

- osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);
- identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per individuare i pericoli derivanti dalle singole mansioni);
- osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano ulteriori pericoli);
- esame dell'ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro (microclima, aerazione);
- esame dell'organizzazione del lavoro;
- rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro.

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute, soprattutto in base a:

- norme legali nazionali ed internazionali;
- norme tecniche;
- norme e orientamenti pubblicati.

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è stata effettuata utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall'art. 15 del D.lgs. 81/08. Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione, i descrittori di rischio sono stati individuati sulla base di **norme tecniche e/o linee guida di riferimento**, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali, nazionali ed internazionali (Es.: Rumore, Vibrazioni. Movimentazione manuale dei carichi, ecc.).

In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, sono stati adottati criteri basati sull'esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell'azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, dati desumibili dal registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc. In tal caso, l'entità dei rischi viene ricavata assegnando un opportuno valore alla **probabilità di accadimento (P)** ed alla **gravità del danno (D)**. Dalla combinazione di tali grandezze si ricava la matrice di rischio la cui entità è data dalla relazione:

$$R = P \times D$$

Alla **probabilità di accadimento dell'evento P** è associato un indice numerico rappresentato nella seguente tabella:

PROBABILITA' DELL'EVENTO		
1	Improbabile	Non si ha notizia di infortuni verificatisi in analoghe condizioni di lavoro, per cui il verificarsi dell'evento susciterebbe stupore e incredulità.
2	Poco probabile	La deficienza riscontrata potrebbe provocare un danno agli addetti soltanto in concomitanza con altre situazioni sfavorevoli; si ha notizia che, in rarissime occasioni di lavoro, si sono verificati infortuni per condizioni di lavoro similari.
3	Probabile	La deficienza riscontrata potrebbe determinare un danno agli addetti, anche se non in maniera automatica, dalle statistiche si rileva che, in qualche caso, si sono verificati infortuni per analoghe condizioni di lavoro.
4	M. Probabile	Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia rilevata e la possibilità che si verifichi un danno agli addetti; in analoghe condizioni di lavoro si sono verificati infortuni nella stessa azienda, per cui il verificarsi dell'infortunio non susciterebbe alcuno stupore nei vertici aziendali.

La gravità del danno viene stimata analizzando la tipologia di danno, le parti del corpo che possono essere coinvolte e il numero di esposti presenti. Alla **gravità del danno (D)** è associato un indice numerico rappresentato nella seguente tabella:

GRAVITA' DEL DANNO		
1	Lieve	L'evento potrebbe avere conseguenze di invalidità parziale, rapidamente reversibile, per non più di un addetto.
2	Modesto	L'evento potrebbe avere conseguenze di inabilità temporanea, per uno o più addetti.
3	Grave	L'evento potrebbe avere conseguenze di invalidità, con postumi permanenti per uno o più addetti.
4	Gravissimo	L'evento potrebbe avere conseguenze di morte o di inabilità permanente, per uno o più addetti.

MATRICE DEI RISCHI

La matrice che scaturisce dalla combinazione di **probabilità** e **danno** è rappresentata in figura seguente:



Entità Rischio	Valori di riferimento	Priorità intervento	Tempi di attuazione in giorni
Molto basso	$(1 \leq R \leq 1)$	Miglioramenti da valutare in fase di programmazione	180
Basso	$(2 \leq R \leq 4)$	miglioramenti da applicare a medio termine	60
Medio	$(6 \leq R \leq 9)$	Miglioramenti da applicare con urgenza	30
Alto	$(12 \leq R \leq 16)$	Miglioramenti da applicare immediatamente	0

La relazione di calcolo del rischio è corretta introducendo il **fattore K** che tiene conto della formazione ed informazione dei lavoratori:

$$R = \frac{P * D}{K}$$

dove:

- P = Probabilità di accadimento
- D = Gravità del danno
- **K = elemento umano di consapevolezza e capacità di gestione**

K	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE
1	Basso	Mancata informazione e formazione
2	Medio	Informazione incompleta - assenza di formazione
3	Alto	Informazione completa - formazione superficiale
4	Ottimale	Informazione e formazione puntuali ed aggiornate

Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:

- osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione);
- rumore, agenti fisici e nocivi;
- identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle singole mansioni);
- osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano altri rischi);
- esame dell'ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro (microclima, aerazione);

	EDIFICI DEDICATI AL TURISMO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--	--	---

- esame dell'organizzazione del lavoro;
- rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro.

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute in base a:

- norme legali nazionali ed internazionali;
- norme di buona tecnica;
- norme e orientamenti pubblicati;

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

- eliminazione dei rischi;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno;
- combattere i rischi alla fonte;
- applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
- adeguarsi al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
- cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.

ELENCO DEI RISCHI INDIVIDUATI ED ANALIZZATI

Sono stati individuati i seguenti rischi, analizzati e valutati così come riportato nei capitoli successivi:

- Elettrocuzione;
- Caduta dall'alto;
- Urti e compressioni;
- Scivolamenti;
- Spruzzi di liquido;
- Ustioni;
- Fiamme ed esplosioni;
- Uscite non facilmente fruibili;
- Cadute;
- COVID-19 (metodo approfondito Blumatica);
- COVID-19 (Metodo INAIL);
- Esposizione da agente biologico Covid-19;


CICLO LAVORATIVO: EMERGENZA COVID-19

Gestione delle attività lavorative in emergenze Covid-19, allo scopo di indicare gli accorgimenti necessari da adottare per eliminare potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus.

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata).

I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta.



FASE DI LAVORO: GESTIONE EMERGENZA COVID-19

CORONAVIRUS COVID-19

I coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS, *Middle East respiratory syndrome*) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS, *Severe acute respiratory syndrome*).

Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. La sottofamiglia *Orthocoronavirinae* della famiglia *Coronaviridae* è classificata in quattro generi di coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta- e Gamma-coronavirus. Il genere del *betacoronavirus* è ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il *Sarbecovirus*).

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo e alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Ad oggi, sette coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo:

- coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (*Betacoronavirus*) e HCoV-229E e HCoV-NL63 (*Alphacoronavirus*); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore
- altri coronavirus umani (*Betacoronavirus*): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denominato SARS-CoV-2).

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, in Cina, a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'*International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)*, che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "**Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2**" (**SARS-CoV-2**). A indicare il nome è stato un gruppo di esperti incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata **COVID-19**. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

Sintomi

I sintomi più comuni di una persona con **COVID-19** sono rappresentati da:

- febbre
- stanchezza
- tosse secca.

Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente.

Recentemente sono stati segnalati come sintomi legati all'infezione da Covid-19, l'anosmia/iposmia (perdita /diminuzione dell'olfatto) e, in alcuni casi l'ageusia (perdita del gusto).

Nei casi più gravi, l'infezione può causare

- polmonite

	EDIFICI DEDICATI AL TURISMO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--	--	--

- sindrome respiratoria acuta grave
- insufficienza renale e persino la morte.

Alcune persone si infettano ma **non sviluppano alcun sintomo**. Generalmente nei bambini e nei giovani adulti i sintomi sono lievi e a inizio lento.

Circa 1 persona su 5 con COVID-19 si ammala gravemente e presenta difficoltà respiratorie, richiedendo il ricovero in ambiente ospedaliero.

Le persone anziane e quelle con malattie pre-esistenti, come ipertensione, malattie cardiache o diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia.

Periodo di incubazione

Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

Trasmissione

Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo
- contatti diretti personali
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

La principale via di trasmissione del virus, secondo l'OMS, in base ai dati attuali disponibili, avviene attraverso il contatto stretto con persone sintomatiche. È ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che persone nelle fasi prodromiche della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus.

Corretta igiene delle mani e delle superfici

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus.

Mani

Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol (concentrazione di alcol di almeno il 70%).

Superfici

L'utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 70% o a base di cloro all'0,1% (candeggina). Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è comunque fondamentale.

Trasmissione, prevenzione e trattamento

Trasmissione

I coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un'altra attraverso:

- la saliva, tossendo e starnutendo
- contatti diretti personali
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi
- una contaminazione fecale (raramente).

Prevenzione

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:

Proteggi te stesso

Lavati spesso le mani (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).

In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che forniscono assistenza.

Proteggi gli altri

- Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto).
- Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l'uso.
- Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.

Trattamento

Non esistono trattamenti specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus.

Riguardo il nuovo coronavirus SARS-CoV-2, non esistono al momento terapie specifiche, vengono curati i sintomi della malattia (così detta terapia di supporto) in modo da favorire la guarigione, ad esempio fornendo supporto antinfiammatorio e respiratorio.

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI

Luoghi di lavoro	Mansioni/Postazioni - Descrizioni
-	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Addetto GESTIONE EMERGENZA COVID-19</u>

MISURE GENERALI DI SICUREZZA

Tipo	Descrizione misura
DPI	Guanti monouso In lattice o in vinile
DPI	Mascherina Facciale filtrante FFP2/3
DPI	Mascherina di tipo "chirurgica"
DPI	Occhiali monoculari
Misura di prevenzione	A seguito della misurazione della temperatura corporea del personale all'ingresso in azienda (allo scopo di impedire l'accesso ai lavoratori, fornitori e/o visitatori che possono rappresentare un rischio di contagio), nel caso di persona sintomatica, sono consegnati guanti e mascherine alle persone a cui non è permesso l'accesso (nel caso ne risultino sprovviste) e invitate a seguire le apposite procedure relative alla gestione di questi casi. Una volta che la persona si è allontanata si procede a sanificare l'area che è stata interessata dalla presenza della persona sintomatica.
Misura di prevenzione	Ai lavoratori sono state consegnate protezioni idonee per evitare di contagiarsi o diffondere il contagio.
Misura di prevenzione	E' stata predisposta opportuna scheda di controllo della misurazione della temperatura corporea delle persone che devono accedere in azienda ma non si è ancora deciso l'obbligo di utilizzo. Sulla

	EDIFICI DEDICATI AL TURISMO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--	--	--

	<p>scheda possono essere registrati solo i nominativi delle persone che risultano avere una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°.L'utilizzo della scheda non è comunque obbligatorio perchè lo scopo della registrazione è solo quello di poter dimostrare, nel caso necessitasse, l'allontanamento giustificato della persona.Infatti nella caso che la temperatura non sia conforme non è permesso l'accesso in azienda.Nel caso sia utilizzata sarà oggetto della relativa informativa prevista dalle norme sulla Privacy in vigore.</p>
Misura di prevenzione	E' affissa in modo ben visibile l'istruzione relativa all'uso e all'igiene dei dispositivi di protezione per prevenire il contagio.
Misura di prevenzione	E' presente in ingresso e in uscita materiale detergente (disinfettante) idoneo per le mani. Inoltre sono individuati postazioni strategiche, opportunamente segnalate, dove collocare il disinfettante per le mani in modo da facilitarne l'utilizzo.
Misura di prevenzione	E' presente un contenitore dedicato, individuabile mediante idonee indicazioni, dove gettare i dispositivi di protezione esausti.Il rifiuto verrà gestito come raccolta differenziata.Il contenitore è oggetto di opportuna sanificazione
Misura di prevenzione	E' ridotto al minimo indispensabile l'accesso ai visitatori
Misura di prevenzione	E' stata redatta apposita procedura per la gestione di persona sintomatica.
Misura di prevenzione	E' stata redatta, per l'accesso di fornitori esterni, una procedura per l'ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.Per quanto possibile le attività richieste, conseguenti all'esigenza in atto, saranno svolte in maniera tale da evitare l'accesso in azienda di personale esterno.
Misura di prevenzione	E' stato adottato un programma circostanziato delle attività di pulizia e sanificazione (con indicazione di cosa e quando bisogna pulire/sanificare) giornaliere e periodiche.
Misura di prevenzione	Gli spazi di lavoro sono modulati nell'ottica del distanziamento sociale.
Misura di prevenzione	Il datore di Lavoro, su segnalazione del Medico Competente, provvede alla tutela, in accordo con il Medico Competente, di dipendenti particolarmente fragili o portatori di patologie (attuali o pregresse).
Misura di prevenzione	Il medico Competente collabora attivamente con il Datore di Lavoro, l'RLS e il RSPP.
Misura di prevenzione	Il sistema preventivo è aggiornato anche in funzione di linee guida di protocolli fra Governo e Parti Sociali o di altri Enti preposti.
Misura di prevenzione	In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si valuta in collaborazione con il Medico Competente, la possibilità di esprimere un giudizio di "inidoneità temporanea" o limitazioni dell'idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso.
Misura di prevenzione	In caso di impossibilità del mantenimento della distanza di sicurezza, per il periodo transitorio, i lavoratori sono posizionati in spazi ricavati in locali inutilizzati quando disponibili.
Misura di prevenzione	In caso di personale operante in azienda in forma di appalto (Impresa di pulizie, personale distaccato, prestatori d'opera etc.) l'azienda ha provveduto ha fornite tutte le informazioni/regolamenti interni necessari all'azienda appaltante per ottemperare alle attività di coordinamento previste e permettere la formazione preventiva del personale interessato.
Misura di prevenzione	La prosecuzione dell'attività produttiva avviene in condizioni che assicurano alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, con obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.Nel caso in cui quanto sopra indicato non sia assicurato si valuta la possibilità di sospendere temporaneamente l'attività sia parzialmente che totalmente.
Misura di prevenzione	L' ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 è permesso se preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Misura di prevenzione	L'accesso alle aree comuni è consentito solo a un numero di persone che nell'insieme permettono comunque di mantenere la distanza di sicurezza prevista.In queste aree è garantita la ventilazione necessaria.Fanno eccezione i corridoi e i locali igienici dove non è prevedibile/possibile a volte mantenere la distanza di sicurezza, nella loro percorrenza/utilizzo è previsto l'uso obbligatorio della mascherina.
Misura di prevenzione	L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, ha informato tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando opportuna documentazione ai Lavoratori e affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi cartelli informativi.
Misura di prevenzione	Negli spogliatoi viene effettuata la sanificazione giornaliera e l'accesso è scaglionato in modo tale da non creare assembramenti pericolosi. E' comunque reso obbligatorio l'uso della mascherina.
Misura di prevenzione	Nel caso di necessità di accesso di personale esterno (impresa pulizie, impresa di manutenzione, assistenza etc...) sono fornite agli interessati tutte le informazioni/regole aziendali da osservare.
Misura di	Nel caso in cui si sia accertato un caso Covid19 all'interno dei locali aziendali si procede alla

	EDIFICI DEDICATI AL TURISMO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--	--	--

prevenzione	sanificazione dell'ambiente secondo quanto indicato dalla Circolare del Ministero della sanità 5443 del 22/02/2020.
Misura di prevenzione	Per fornitori/trasportatori, visitatori e/o altro personale esterno è stato individuato e opportunamente segnalato un servizio igienico dedicato ed è stato posto il divieto di utilizzo, da parte del personale esterno, di quelli del personale dipendente.
Misura di prevenzione	Per tutta la durata dell'emergenza Covid sono chiusi i reparti non indispensabili alla produzione. Viene fatto ricorso allo smart work in tutti quei casi in cui è possibile applicarlo.
Misura di prevenzione	Prima della riapertura, oltre alle principali attività di pulizia si è proceduto all'attività di sanificazione straordinaria.
Misura di prevenzione	Qualora il Medico Competente lo ritenga necessario sarà introdotta la "sorveglianza sanitaria eccezionale" che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa casistica.
Misura di prevenzione	Se si dovesse verificare per qualsiasi motivo che la distanza di sicurezza fra le postazioni di lavoro non può essere mantenuta le postazioni di lavoro verranno adeguatamente distanziate tra loro con l'introduzione di barriere separatorie del genere appropriato.
Misura di prevenzione	Si procede alla sanificazione giornaliera (più volte al giorno) delle pulsantiere e area di presa dei distributori automatici di cibo/bevande e/o macchinette per il caffè.
Misura di prevenzione	Sono favoriti, quando applicabili e quando non costituiscono problema per la sicurezza delle persone e della produzione, orari scaglionati di ingresso o uscita dei lavoratori in modo tale da evitare il più possibile contatti tra le persone nei locali comuni (Ingressi, spogliatoi, sala mensa etc.).
Misura di prevenzione	Sono individuate, dove possibile, porte di entrata ed uscita differenziate nei/dai locali in modo da ridurre le possibilità di contatto del personale.
Misura di prevenzione	Sono resi disponibili mezzi detergenti idonei (disinfettanti per le mani con dispenser) collocati in luoghi prossimi alle postazioni di lavoro e all'accesso in azienda (in questo caso anche mascherine e guanti) ed è stata redatta procedura da affiggere in ingresso indicante le regole e l'uso dei dispositivi di protezione. I lavoratori hanno sempre a disposizione di dispositivi di protezione previsti dalla valutazione specifica.
Misura di prevenzione	Sono stati presi accordi con il Medico Competente per il proseguo della sorveglianza sanitaria.
Misura di prevenzione	Tutte le norme previste per la gestione dell'emergenza da COVID-19, sono estese a tutte le aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.
Misura di prevenzione	È stato costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione del RLS (o RLST).
Formazione	Coronavirus-Covid 19

RISCHI DELLA FASE

RISCHIO	Probabilità	Danno	Fattore K	Entità
Esposizione da agente biologico Covid-19	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	1 - Basso	8 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Esposizione da agente biologico Covid-19	
- Guanti monouso in vinile	DPI
- Mascherina Facciale filtrante FFP2/3	DPI
- Mascherina di tipo "chirurgica"	DPI
- Occhiali monoculari	DPI

ISTRUZIONI OPERATIVE

- Modalità di accesso dei fornitori esterni
- Misure igienico sanitarie
- Pulizia e sanificazione aziendale
- Gestione degli spazi comuni (Mensa, Spogliatoi Aree fumatori, Distributori di bevande e/o snack....)
- Informazione
- Modalità ingresso in Azienda
- Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
- Gestione di una persona sintomatica in azienda
- Precauzioni igieniche personali
- Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
- Organizzazione Aziendale (Turnazione, Trafisferte e Smart Work, Rimodulazione dei livelli Produttivi)

	EDIFICI DEDICATI AL TURISMO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--	--	--

-	Gestione Entrata/Uscita dei Dipendenti
-	Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RLS
-	Aggiornamento Protocollo di Regolamentazione
-	Segnaletica e procedura
-	Indicazioni adeguamento alle Norme di Prevenzione Covid-19 per gli Uffici

AGENTI BIOLOGICI

Di seguito, l'analisi degli agenti biologici presenti nella fase di lavoro in esame:

AGENTE BIOLOGICO: Coronaviridae Covid-19

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Virus	Gruppo di rischio 4 (elevato rischio individuale e collettivo)	Secondo

MISURE GENERALI DI SICUREZZA	
Tipo	Descrizione misura
Misura di prevenzione	Effettuata la valutazione specifica del rischio
Misura di prevenzione	Sono applicate le misure generali e specifiche derivanti dalla Valutazione del rischio

RISCHI DELL'AGENTE BIOLOGICO				
RISCHIO	Probabilità	Danno	Fattore K	Entità
COVID-19 (metodo approfondito Blumatica)	-	-	-	Medio
MODALITA' DI AVVENIMENTO:	Il contagio da Covid-19 può avvenire per contatto accidentale con superfici contaminate o per inalazione di elementi virali presenti nell'aria.			

	EDIFICI DEDICATI AL TURISMO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--	--	--

AGENTE BIOLOGICO: Coronavirus Covid-19

Tipo	Classificazione	Livello di biosicurezza
Virus	Gruppo di rischio 4 (elevato rischio individuale e collettivo)	Secondo

MISURE GENERALI DI SICUREZZA	
Tipo	Descrizione misura
DPI	Guanti monouso In lattice o in vinile
DPI	Guanti monouso in vinile
DPI	Mascherina Facciale filtrante FFP2/3
DPI	Mascherina di tipo "chirurgica"
DPI	Occhiali monoculari
Misura di prevenzione	A seguito della misurazione della temperatura corporea del personale all'ingresso in azienda (allo scopo di impedire l'accesso ai lavoratori, fornitori e/o visitatori che possono rappresentare un rischio di contagio), nel caso di persona sintomatica, sono consegnati guanti e mascherine alle persone a cui non è permesso l'accesso (nel caso ne risultino sprovviste) e invitate a seguire le apposite procedure relative alla gestione di questi casi. Una volta che la persona si è allontanata si procede a sanificare l'area che è stata interessata dalla presenza della persona sintomatica.
Misura di prevenzione	Ai lavoratori sono state consegnate protezioni idonee per evitare di contagiarsi o diffondere il contagio.
Misura di prevenzione	E' stata predisposta opportuna scheda di controllo della misurazione della temperatura corporea delle persone che devono accedere in azienda ma non si è ancora deciso l'obbligo di utilizzo. Sulla scheda possono essere registrati solo i nominativi delle persone che risultano avere una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°. L'utilizzo della scheda non è comunque obbligatorio perchè lo scopo della registrazione è solo quello di poter dimostrare, nel caso necessitasse, l'allontanamento giustificato della persona. Infatti nel caso che la temperatura non sia conforme non è permesso l'accesso in azienda. Nel caso sia utilizzata sarà oggetto della relativa informativa prevista dalle norme sulla Privacy in vigore.
Misura di prevenzione	E' affissa in modo ben visibile l'istruzione relativa all'uso e all'igiene dei dispositivi di protezione per prevenire il contagio.
Misura di prevenzione	E' presente in ingresso e in uscita materiale detergente (disinfettante) idoneo per le mani. Inoltre sono individuati postazioni strategiche, opportunamente segnalate, dove collocare il disinfettante per le mani in modo da facilitarne l'utilizzo.
Misura di prevenzione	E' presente un contenitore dedicato, individuabile mediante idonee indicazioni, dove gettare i dispositivi di protezione esausti. Il rifiuto verrà gestito come raccolta differenziata. Il contenitore è oggetto di opportuna sanificazione
Misura di prevenzione	E' ridotto al minimo indispensabile l'accesso ai visitatori
Misura di prevenzione	E' stata garantita un'adeguata sanificazione giornaliera dei locali igienici dedicati ai fornitori/visitatori.
Misura di prevenzione	E' stata redatta apposita procedura per la gestione di persona sintomatica.
Misura di prevenzione	E' stato adottato un programma circostanziato delle attività di pulizia e sanificazione (con indicazione di cosa e quando bisogna pulire/sanificare) giornaliere e periodiche.
Misura di prevenzione	Gli spazi di lavoro sono modulati nell'ottica del distanziamento sociale.
Misura di prevenzione	Il datore di Lavoro, su segnalazione del Medico Competente, provvede alla tutela, in accordo con il Medico Competente, di dipendenti particolarmente fragili o portatori di patologie (attuali o pregresse).
Misura di prevenzione	Il medico Competente collabora attivamente con il Datore di Lavoro, l'RLS e il RSPP.
Misura di prevenzione	Il sistema preventivo è aggiornato anche in funzione di linee guida di protocolli fra Governo e Parti Sociali o di altri Enti preposti.
Misura di prevenzione	In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si valuta in collaborazione con il Medico Competente, la possibilità di esprimere un giudizio di "inidoneità temporanea" o limitazioni dell'idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso.
Misura di prevenzione	In caso di personale operante in azienda in forma di appalto (Impresa di pulizie, personale distaccato, prestatori d'opera etc.) l'azienda ha provveduto a fornire tutte le informazioni/regolamenti interni necessari all'azienda appaltante per ottemperare alle attività di coordinamento previste e permettere la formazione preventiva del personale interessato.

	EDIFICI DEDICATI AL TURISMO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--	--	--

Misura di prevenzione	La prosecuzione dell'attività produttiva avviene in condizioni che assicurano alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, con obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nel caso in cui quanto sopra indicato non sia assicurato si valuta la possibilità di sospendere temporaneamente l'attività sia parzialmente che totalmente.
Misura di prevenzione	L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 è permesso se preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Misura di prevenzione	L'accesso alle aree comuni è consentito solo a un numero di persone che nell'insieme permettono comunque di mantenere la distanza di sicurezza prevista. In queste aree è garantita la ventilazione necessaria. Fanno eccezione i corridoi e i locali igienici dove non è prevedibile/possibile a volte mantenere la distanza di sicurezza, nella loro percorrenza/utilizzo è previsto l'uso obbligatorio della mascherina.
Misura di prevenzione	L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, ha informato tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando opportuna documentazione ai Lavoratori e affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi cartelli informativi.
Misura di prevenzione	Negli spogliatoi viene effettuata la sanificazione giornaliera e l'accesso è scaglionato in modo tale da non creare assembramenti pericolosi. E' comunque reso obbligatorio l'uso della mascherina.
Misura di prevenzione	Nel caso di necessità di accesso di personale esterno (impresa pulizie, impresa di manutenzione, assistenza etc...) sono fornite agli interessati tutte le informazioni/regole aziendali da osservare.
Misura di prevenzione	Nel caso in cui si sia accertato un caso Covid19 all'interno dei locali aziendali si procede alla sanificazione dell'ambiente secondo quanto indicato dalla Circolare del Ministero della sanità 5443 del 22/02/2020.
Misura di prevenzione	Nel caso in cui si verifichi un caso accertato di Covid19 all'interno dei locali aziendali si procede alla sanificazione dell'ambiente secondo quanto indicato dalla Circolare del Ministero della sanità 5443 del 22/02/2020.
Misura di prevenzione	Per fornitori/trasportatori, visitatori e/o altro personale esterno è stato individuato e opportunamente segnalato un servizio igienico dedicato ed è stato posto il divieto di utilizzo, da parte del personale esterno, di quelli del personale dipendente.
Misura di prevenzione	Per tutta la durata dell'emergenza Covid sono chiusi i reparti non indispensabili alla produzione. Viene fatto ricorso allo smart work in tutti quei casi in cui è possibile applicarlo.
Misura di prevenzione	Prima della riapertura, oltre alle principali attività di pulizia si è proceduto all'attività di sanificazione straordinaria.
Misura di prevenzione	Qualora il Medico Competente lo ritenga necessario sarà introdotta la "sorveglianza sanitaria eccezionale" che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa casistica.
Misura di prevenzione	Se si dovesse verificare per qualsiasi motivo che la distanza di sicurezza fra le postazioni di lavoro non può essere mantenuta le postazioni di lavoro verranno adeguatamente distanziate tra loro con l'introduzione di barriere separatorie del genere appropriato.
Misura di prevenzione	Si procede alla sanificazione giornaliera (più volte al giorno) delle pulsantiere e area di presa dei distributori automatici di cibo/bevande e/o macchinette per il caffè.
Misura di prevenzione	Sono chiusi i reparti non interessati alla produzione.
Misura di prevenzione	Sono favoriti, quando applicabili e quando non costituiscono problema per la sicurezza delle persone e della produzione, orari scaglionati di ingresso o uscita dei lavoratori in modo tale da evitare il più possibile contatti tra le persone nei locali comuni (Ingressi, spogliatoi, sala mensa etc.).
Misura di prevenzione	Sono individuate, dove possibile, porte di entrata ed uscita differenziate nei/dai locali in modo da ridurre le possibilità di contatto del personale.
Misura di prevenzione	Sono resi disponibili mezzi detergenti idonei (disinfettanti per le mani con dispenser) collocati in luoghi prossimi alle postazioni di lavoro e all'accesso in azienda (in questo caso anche mascherine e guanti) ed è stata redatta procedura da affiggere in ingresso indicante le regole e l'uso dei dispositivi di protezione. I lavoratori hanno sempre a disposizione di dispositivi di protezione previsti dalla valutazione specifica.
Misura di prevenzione	Sono state sospese/annullate tutte le attività di formazione "in presenza". L'attività di informazione/formazione in aula può essere effettuata esclusivamente per stato di comprovata necessità, con una presenza max di 3 persone muniti dei dispositivi di sicurezza e in un locale, opportunamente sanificato e ventilato, che permetta il mantenimento della distanza di sicurezza (2mt.). In caso contrario si procede con sistemi online o con manuali informativi.
Misura di prevenzione	Sono stati presi accordi con il Medico Competente per il proseguo della sorveglianza sanitaria.
Misura di prevenzione	Tutte le norme previste per la gestione dell'emergenza da COVID-19, sono estese a tutte le aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.
Misura di prevenzione	Viene fatto ricorso al lavoro Agile o Smart Work o lavoro a distanza dove è possibile attivarlo.

	EDIFICI DEDICATI AL TURISMO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--	--	--

Misura di prevenzione	È stato costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione del RLS (o RLST).
-----------------------	--

RISCHI DELL'AGENTE BIOLOGICO				
RISCHIO	Probabilità	Danno	Fattore K	Entità
COVID-19 (Metodo INAIL)	-	-	-	Medio basso
MODALITA' DI AVVENIMENTO:	Il contagio da Covid-19 può avvenire per contatto accidentale con superfici contaminate o per inalazione di elementi virali presenti nell'aria.			

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI	
COVID-19 (Metodo INAIL)	
- Guanti monouso In lattice o in vinile	DPI
- Mascherina Facciale filtrante FFP2/3	DPI
- Mascherina di tipo "chirurgica"	DPI
- Occhiali monoculari	DPI
- A seguito della misurazione della temperatura corporea del personale all'ingresso in azienda (allo scopo di impedire l'accesso ai lavoratori, fornitori e/o visitatori che possono rappresentare un rischio di contagio), nel caso di persona sintomatica, sono consegnati guanti e mascherine alle persone a cui non è permesso l'accesso (nel caso ne risultino sprovviste) e invitate a seguire le apposite procedure relative alla gestione di questi casi. Una volta che la persona si è allontanata si procede a sanificare l'area che è stata interessata dalla presenza della persona sintomatica.	Misura di prevenzione
- Ai lavoratori sono state consegnate protezioni idonee per evitare di contagiarsi o diffondere il contagio.	Misura di prevenzione
- E' stata predisposta opportuna scheda di controllo della misurazione della temperatura corporea delle persone che devono accedere in azienda ma non si è ancora deciso l'obbligo di utilizzo. Sulla scheda possono essere registrati solo i nominativi delle persone che risultano avere una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°. L'utilizzo della scheda non è comunque obbligatorio perché lo scopo della registrazione è solo quello di poter dimostrare, nel caso necessitasse, l'allontanamento giustificato della persona. Infatti nel caso che la temperatura non sia conforme non è permesso l'accesso in azienda. Nel caso sia utilizzata sarà oggetto della relativa informativa prevista dalle norme sulla Privacy in vigore.	Misura di prevenzione
- E' affissa in modo ben visibile l'istruzione relativa all'uso e all'igiene dei dispositivi di protezione per prevenire il contagio.	Misura di prevenzione
- E' presente in ingresso e in uscita materiale detergente (disinfettante) idoneo per le mani. Inoltre sono individuati postazioni strategiche, opportunamente segnalate, dove collocare il disinfettante per le mani in modo da facilitarne l'utilizzo.	Misura di prevenzione
- E' presente un contenitore dedicato, individuabile mediante idonee indicazioni, dove gettare i dispositivi di protezione esausti. Il rifiuto verrà gestito come raccolta differenziata. Il contenitore è oggetto di opportuna sanificazione	Misura di prevenzione
- E' ridotto al minimo indispensabile l'accesso ai visitatori	Misura di prevenzione
- E' stata redatta apposita procedura per la gestione di persona sintomatica.	Misura di prevenzione
- E' stata redatta, per l'accesso di fornitori esterni, una procedura per l'ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. Per quanto possibile le attività richieste, conseguenti all'esigenza in atto, saranno svolte in maniera tale da evitare l'accesso in azienda di personale esterno.	Misura di prevenzione
- E' stato adottato un programma circosanzionato delle attività di pulizia e sanificazione (con indicazione di cosa e quando bisogna pulire/sanificare) giornaliere e periodiche.	Misura di prevenzione
- Gli spazi di lavoro sono modulati nell'ottica del distanziamento sociale.	Misura di prevenzione
- Il datore di Lavoro, su segnalazione del Medico Competente, provvede alla tutela, in accordo con il Medico Competente, di dipendenti particolarmente fragili o portatori di patologie (attuali o pregresse).	Misura di prevenzione
- Il medico Competente collabora attivamente con il Datore di Lavoro, l'RLS e il RSPP.	Misura di prevenzione
- Il sistema preventivo è aggiornato anche in funzione di linee guida di protocolli fra Governo e Parti Sociali o di altri Enti preposti.	Misura di prevenzione
- In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si valuta in collaborazione con il Medico Competente, la possibilità di esprimere un giudizio di "inidoneità temporanea" o limitazioni dell'idoneità per un periodo adeguato, con attenta	Misura di prevenzione

	EDIFICI DEDICATI AL TURISMO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--	--	--

	rivalutazione alla scadenza dello stesso.	
-	In caso di impossibilità del mantenimento della distanza di sicurezza, per il periodo transitorio, i lavoratori sono posizionati in spazi ricavati in locali inutilizzati quando disponibili.	Misura di prevenzione
-	In caso di personale operante in azienda in forma di appalto (Impresa di pulizie, personale distaccato, prestatori d'opera etc.) l'azienda ha provveduto a fornire tutte le informazioni/regolamenti interni necessari all'azienda appaltante per temperare alle attività di coordinamento previste e permettere la formazione preventiva del personale interessato.	Misura di prevenzione
-	La prosecuzione dell'attività produttiva avviene in condizioni che assicurano alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, con obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nel caso in cui quanto sopra indicato non sia assicurato si valuta la possibilità di sospendere temporaneamente l'attività sia parzialmente che totalmente.	Misura di prevenzione
-	L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 è permesso se preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.	Misura di prevenzione
-	L'accesso alle aree comuni è consentito solo a un numero di persone che nell'insieme permettono comunque di mantenere la distanza di sicurezza prevista. In queste aree è garantita la ventilazione necessaria. Fanno eccezione i corridoi e i locali igienici dove non è prevedibile/possibile a volte mantenere la distanza di sicurezza, nella loro percorrenza/utilizzo è previsto l'uso obbligatorio della mascherina.	Misura di prevenzione
-	L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, ha informato tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando opportuna documentazione ai Lavoratori e affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi cartelli informativi.	Misura di prevenzione
-	Negli spogliatoi viene effettuata la sanificazione giornaliera e l'accesso è scaglionato in modo tale da non creare assembramenti pericolosi. E' comunque reso obbligatorio l'uso della mascherina.	Misura di prevenzione
-	Nel caso di necessità di accesso di personale esterno (impresa pulizie, impresa di manutenzione, assistenza etc...) sono fornite agli interessati tutte le informazioni/regole aziendali da osservare.	Misura di prevenzione
-	Nel caso in cui si sia accertato un caso Covid19 all'interno dei locali aziendali si procede alla sanificazione dell'ambiente secondo quanto indicato dalla Circolare del Ministero della sanità 5443 del 22/02/2020.	Misura di prevenzione
-	Per fornitori/trasportatori, visitatori e/o altro personale esterno è stato individuato e opportunamente segnalato un servizio igienico dedicato ed è stato posto il divieto di utilizzo, da parte del personale esterno, di quelli del personale dipendente.	Misura di prevenzione
-	Per tutta la durata dell'emergenza Covid sono chiusi i reparti non indispensabili alla produzione. Viene fatto ricorso allo smart work in tutti quei casi in cui è possibile applicarlo.	Misura di prevenzione
-	Prima della riapertura, oltre alle principali attività di pulizia si è proceduto all'attività di sanificazione straordinaria.	Misura di prevenzione
-	Qualora il Medico Competente lo ritenga necessario sarà introdotta la "sorveglianza sanitaria eccezionale" che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa casistica.	Misura di prevenzione
-	Se si dovesse verificare per qualsiasi motivo che la distanza di sicurezza fra le postazioni di lavoro non può essere mantenuta le postazioni di lavoro verranno adeguatamente distanziate tra loro con l'introduzione di barriere separatorie del genere appropriato.	Misura di prevenzione
-	Si procede alla sanificazione giornaliera (più volte al giorno) delle pulsantiere e area di presa dei distributori automatici di cibo/bevande e/o macchinette per il caffè.	Misura di prevenzione
-	Sono favoriti, quando applicabili e quando non costituiscono problema per la sicurezza delle persone e della produzione, orari scaglionati di ingresso o uscita dei lavoratori in modo tale da evitare il più possibile contatti tra le persone nei locali comuni (Ingressi, spogliatoi, sala mensa etc.).	Misura di prevenzione
-	Sono individuate, dove possibile, porte di entrata ed uscita differenziate nei/dai locali in modo da ridurre le possibilità di contatto del personale.	Misura di prevenzione
-	Sono resi disponibili mezzi detergenti idonei (disinfettanti per le mani con dispenser) collocati in luoghi prossimi alle postazioni di lavoro e all'accesso in azienda (in questo caso anche mascherine e guanti) ed è stata redatta procedura da affiggere in ingresso indicante le regole e l'uso dei dispositivi di protezione. I lavoratori hanno sempre a disposizione di dispositivi di protezione previsti dalla valutazione specifica.	Misura di prevenzione
-	Sono stati presi accordi con il Medico Competente per il proseguo della sorveglianza sanitaria.	Misura di prevenzione
-	Tutte le norme previste per la gestione dell'emergenza da COVID-19, sono estese a tutte le aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.	Misura di prevenzione
-	È stato costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione del RLS (o RLST).	Misura di prevenzione

	EDIFICI DEDICATI AL TURISMO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--	--	---

- Coronavirus-Covid 19	Formazione
------------------------	------------

AMBIENTE: TORRE

RISCHI DELL'AMBIENTE				
RISCHIO	Probabilità	Danno	Fattore K	Entità
Caduta dall'alto	2 - Poco probabile	3 - Grave	1 - Basso	6 - Medio
Cadute	2 - Poco probabile	3 - Grave	1 - Basso	6 - Medio
Uscite non facilmente fruibili	2 - Poco probabile	2 - Modesto	1 - Basso	4 - Basso
Scivolamenti	3 - Probabile	2 - Modesto	1 - Basso	6 - Medio
Urti e compressioni	2 - Poco probabile	2 - Modesto	1 - Basso	4 - Basso

VALUTAZIONE RISCHI IMPIANTI DI SERVIZIO

Di seguito, è riportata l'analisi dei rischi eseguita relativamente agli impianti di servizio presenti:

IMPIANTO: Impianto elettrico bassa tensione

Alimentazione		
Codice		Numero di serie
Anno di costruzione		
Installatore		Messa in funzione
Manutentore		Ultima manutenzione
Luogo	UFFICIO TURISMO (COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT))	
Descrizione impianto		

Generalmente con il termine di impianti elettrici ci si riferisce a quell'insieme di apparecchiature elettriche, meccaniche e fisiche atte alla trasmissione e all'utilizzo di energia elettrica.

Normalmente per impianti elettrici si considerano gli impianti di bassa tensione (BT), mentre per gli impianti di media (MT) e alta tensione (AT) si preferisce parlare di reti elettriche o sistemi elettrici vista la maggiore complessità sia degli apparati tecnologici, sia degli studi e dei calcoli necessari.

In particolare il Decreto Legislativo 81/08 prevede che, in relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:

- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
- sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1.500 V compreso se in corrente continua;
- sistemi di Categoria II (seconda), chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1.000 V se in corrente alternata od oltre 1.500 V se in corrente continua, fino a 30.000 V compreso;
- sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30.000 V.

Per la progettazione degli impianti elettrici sin dal 1990 era in vigore in Italia la Legge 46/90 ora sostituita dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008 (G. U. n. 61 del 12/03/2008) e dal DL 25 giugno 2008 n 112; questo stabilisce quali siano i soggetti abilitati a progettare e realizzare le principali tipologie di impianti relativi a tutti gli edifici e a quali obblighi e prescrizioni debbano attenersi tali soggetti.

Per la denuncia ed il collaudo di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi si fa riferimento al DPR 22/10/2001 n. 462, il quale prevede che dal 23/01/2002 sia obbligo del datore di lavoro richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per:

- impianti elettrici di messa a terra;
- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

Le periodicità previste dal precedente DPR sono di:

- **due anni** (verifica biennale) per:
 - gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione;
 - gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:
 - a. Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.);
 - b. Ambienti a maggior rischio in caso di incendio cioè quelli definiti da CEI 64-8 sez. 751, cioè:

	EDIFICI DEDICATI AL TURISMO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--	--	--

- Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè ad esempio: locali di spettacolo e trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone; alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto; scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti; ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva dei servizi e dei depositi; stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili; ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili, edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato, ecc.
 - Edifici con strutture portanti in legno.
 - Ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali combustibili (ad s. legno, carta, lana, paglia, grassi lubrificanti, trucioli, manufatti facilmente combustibili), e/o materiali esplosivi, fluidi combustibili/infiammabili, polveri combustibili/infiammabili con modalità tali da non consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, quando la classe del compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30. Gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili con modalità tali da consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, invece, sono classificabili come "Luoghi con pericolo di esplosione", e dunque soggetti alle relative verifiche di impianto a cadenza biennale;
- c. Locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).

- **cinque anni** (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.

Fondamentale nella progettazione, realizzazione e collaudo di un impianto elettrico sono le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI); gli impianti elettrici in bassa tensione alimentati da un ente elettrocommerciale hanno un impianto di messa a terra (sistema TT) in quanto necessario per la protezione dai contatti indiretti.

RISCHI DELL'IMPIANTO				
RISCHIO	Probabilità	Danno	Fattore K	Entità
Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	1 - Basso	3 - Basso
Ustioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	1 - Basso	6 - Medio
Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	1 - Basso	8 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI	
Fiamme ed esplosioni	
- Negli ambienti in cui vi sono rischi di incendio, sono posti i seguenti divieti:- fumare;- usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza.	Tecnica organizzativa

IMPIANTO: Impianto idrico (acqua potabile)

Alimentazione	Acqua
Codice	Numero di serie
Anno di costruzione	
Installatore	Messa in funzione
Manutentore	Ultima manutenzione
Luogo	UFFICIO TURISMO (COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT))

	EDIFICI DEDICATI AL TURISMO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--	--	--

Descrizione impianto

Un impianto idrico comprende l'allaccio dell'edificio all'acquedotto, la distribuzione di acqua potabile e di acqua per usi alimentari, la produzione e la distribuzione dell'acqua calda sanitaria ed il collegamento dell'impianto alla fognatura.

La funzione dell'impianto idrico è quella di distribuire l'acqua calda e fredda ad uso sanitario a ciascun punto di erogazione.

RISCHI DELL'IMPIANTO				
RISCHIO	Probabilità	Danno	Fattore K	Entità
Spruzzi di liquido	2 - Poco probabile	2 - Modesto	1 - Basso	4 - Basso

IMPIANTO: Impianto elettrico bassa tensione

Alimentazione	
Codice	Numero di serie
Anno di costruzione	
Installatore	Messa in funzione
Manutentore	Ultima manutenzione
Luogo	CHIESA DELLA CONFRATERNITA DEI BATTUTI BIANCHI (via Balbo) (COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT))

Descrizione impianto

Generalmente con il termine di impianti elettrici ci si riferisce a quell'insieme di apparecchiature elettriche, meccaniche e fisiche atte alla trasmissione e all'utilizzo di energia elettrica.

Normalmente per impianti elettrici si considerano gli impianti di bassa tensione (BT), mentre per gli impianti di media (MT) e alta tensione (AT) si preferisce parlare di reti elettriche o sistemi elettrici vista la maggiore complessità sia degli apparati tecnologici, sia degli studi e dei calcoli necessari.

In particolare il Decreto Legislativo 81/08 prevede che, in relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:

- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
- sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1.500 V compreso se in corrente continua;
- sistemi di Categoria II (seconda), chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1.000 V se in corrente alternata od oltre 1.500 V se in corrente continua, fino a 30.000 V compreso;
- sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30.000 V.

Per la progettazione degli impianti elettrici sin dal 1990 era in vigore in Italia la Legge 46/90 ora sostituita dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008 (G. U. n. 61 del 12/03/2008) e dal DL 25 giugno 2008 n 112; questo stabilisce quali siano i soggetti abilitati a progettare e realizzare le principali tipologie di impianti relativi a tutti gli edifici e a quali obblighi e prescrizioni debbano attenersi tali soggetti.

Per la denuncia ed il collaudo di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi si fa riferimento al DPR 22/10/2001 n. 462, il quale prevede che dal 23/01/2002 sia obbligo del datore di lavoro richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per:

- impianti elettrici di messa a terra;
- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

Le periodicità previste dal precedente DPR sono di:

- **due anni** (verifica biennale) per:
 - gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di

esplosione;

- gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:
 - d. Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.);
 - e. Ambienti a maggior rischio in caso di incendio cioè quelli definiti da CEI 64-8 sez. 751, cioè:
 - Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè ad esempio: locali di spettacolo e trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone; alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto; scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti; ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva dei servizi e dei depositi; stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili; ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili, edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato, ecc.
 - Edifici con strutture portanti in legno.
 - Ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali combustibili (ad s. legno, carta, lana, paglia, grassi lubrificanti, trucioli, manufatti facilmente combustibili), e/o materiali esplosivi, fluidi combustibili/infiammabili, polveri combustibili/infiammabili con modalità tali da non consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, quando la classe del compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30. Gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili con modalità tali da consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, invece, sono classificabili come "Luoghi con pericolo di esplosione", e dunque soggetti alle relative verifiche di impianto a cadenza biennale;
 - f. Locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).

- **cinque anni** (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.

Fondamentale nella progettazione, realizzazione e collaudo di un impianto elettrico sono le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI); gli impianti elettrici in bassa tensione alimentati da un ente elettrocommerciale hanno un impianto di messa a terra (sistema TT) in quanto necessario per la protezione dai contatti indiretti.

RISCHI DELL'IMPIANTO				
RISCHIO	Probabilità	Danno	Fattore K	Entità
Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	1 - Basso	3 - Basso
Ustioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	1 - Basso	6 - Medio
Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	1 - Basso	8 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI	
Fiamme ed esplosioni	
-	Negli ambienti in cui vi sono rischi di incendio, sono posti i seguenti divieti:- fumare;- usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza.
	Tecnica organizzativa

	EDIFICI DEDICATI AL TURISMO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--	--	--

IMPIANTO: Impianto idrico (acqua potabile)

Alimentazione	Acqua		
Codice		Numero di serie	
Anno di costruzione			
Installatore		Messa in funzione	
Manutentore		Ultima manutenzione	
Luogo	CHIESA DELLA CONFRATERNITA DEI BATTUTI BIANCHI (via Balbo) (COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT))		

Descrizione impianto

Un impianto idrico comprende l'allaccio dell'edificio all'acquedotto, la distribuzione di acqua potabile e di acqua per usi alimentari, la produzione e la distribuzione dell'acqua calda sanitaria ed il collegamento dell'impianto alla fognatura.

La funzione dell'impianto idrico è quella di distribuire l'acqua calda e fredda ad uso sanitario a ciascun punto di erogazione.

RISCHI DELL'IMPIANTO				
RISCHIO	Probabilità	Danno	Fattore K	Entità
Spruzzi di liquido	2 - Poco probabile	2 - Modesto	1 - Basso	4 - Basso

IMPIANTO: Impianto elettrico bassa tensione

Alimentazione			
Codice		Numero di serie	
Anno di costruzione			
Installatore		Messa in funzione	
Manutentore		Ultima manutenzione	
Luogo	TORRE DEL CONTE PAOLO BALLADA DI SAINT ROBERT (COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT))		

Descrizione impianto

Generalmente con il termine di impianti elettrici ci si riferisce a quell'insieme di apparecchiature elettriche, meccaniche e fisiche atte alla trasmissione e all'utilizzo di energia elettrica.

Normalmente per impianti elettrici si considerano gli impianti di bassa tensione (BT), mentre per gli impianti di media (MT) e alta tensione (AT) si preferisce parlare di reti elettriche o sistemi elettrici vista la maggiore complessità sia degli apparati tecnologici, sia degli studi e dei calcoli necessari.

In particolare il Decreto Legislativo 81/08 prevede che, in relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:

- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
- sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1.500 V compreso se in corrente continua;
- sistemi di Categoria II (seconda), chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1.000 V se in corrente alternata od oltre 1.500 V se in corrente continua, fino a 30.000 V compreso;
- sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30.000 V.

Per la progettazione degli impianti elettrici sin dal 1990 era in vigore in Italia la Legge 46/90 ora sostituita dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008 (G. U. n. 61 del 12/03/2008) e dal DL 25 giugno 2008 n 112; questo stabilisce quali siano i soggetti abilitati a progettare e realizzare le principali tipologie di impianti relativi a tutti gli edifici e a quali obblighi e prescrizioni debbano attenersi tali soggetti.

	EDIFICI DEDICATI AL TURISMO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--	--	--

Per la denuncia ed il collaudo di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi si fa riferimento al DPR 22/10/2001 n. 462, il quale prevede che dal 23/01/2002 sia obbligo del datore di lavoro richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per:

- impianti elettrici di messa a terra;
- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

Le periodicità previste dal precedente DPR sono di:

- **due anni** (verifica biennale) per:
 - gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione;
 - gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:
 - g. Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.);
 - h. Ambienti a maggior rischio in caso di incendio cioè quelli definiti da CEI 64-8 sez. 751, cioè:
 - Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè ad esempio: locali di spettacolo e trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone; alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto; scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti; ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva dei servizi e dei depositi; stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili; ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili, edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato, ecc.
 - Edifici con strutture portanti in legno.
 - Ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali combustibili (ad s. legno, carta, lana, paglia, grassi lubrificanti, trucioli, manufatti facilmente combustibili), e/o materiali esplosivi, fluidi combustibili/infiammabili, polveri combustibili/infiammabili con modalità tali da non consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, quando la classe del compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30. Gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili con modalità tali da consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, invece, sono classificabili come "Luoghi con pericolo di esplosione", e dunque soggetti alle relative verifiche di impianto a cadenza biennale;
 - i. Locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).

- **cinque anni** (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.

Fondamentale nella progettazione, realizzazione e collaudo di un impianto elettrico sono le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI); gli impianti elettrici in bassa tensione alimentati da un ente elettrocommerciale hanno un impianto di messa a terra (sistema TT) in quanto necessario per la protezione dai contatti indiretti.

RISCHI DELL'IMPIANTO				
RISCHIO	Probabilità	Danno	Fattore K	Entità

	EDIFICI DEDICATI AL TURISMO DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	Documento di Valutazione dei Rischi Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
--	--	---

Elettrocuzione	1 - Improbabile	3 - Grave	1 - Basso	3 - Basso
Ustioni	2 - Poco probabile	3 - Grave	1 - Basso	6 - Medio
Fiamme ed esplosioni	2 - Poco probabile	4 - Gravissimo	1 - Basso	8 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Fiamme ed esplosioni

-	Negli ambienti in cui vi sono rischi di incendio, sono posti i seguenti divieti:- fumare;- usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza.	Tecnica organizzativa
---	---	-----------------------

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

L'art. 28, comma 2 lettera c, del D.lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di elaborare uno specifico programma contenente le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza aziendale.

Oltre alle misure di prevenzione riportate nel documento di valutazione dei Rischi (DVR) è stato elaborato il presente piano di miglioramento ottenuto a seguito di dettagliate analisi sia degli ambienti lavorativi, sia delle mansioni svolte dai lavoratori.

Nella tabella riportata nella prossima pagina sono state indicate tutte le misure previste (suddivise per raggruppamenti omogenei) con i relativi tempi di attuazione (determinati in funzione del miglioramento che ne consegue) ed i relativi costi presunti.

La generazione di uno specifico scadenziario consentirà il controllo nel tempo del piano di miglioramento ed una sua rielaborazione ad intervalli regolari ed a seguito di ulteriori controlli periodici.

	1	2	3	4	5	6	7	8
N.	Area/Reparto/ Luogo di lavoro	Mansioni/ Postazioni/ Fonte	Rischi	Misure di miglioramento da adottare	Incaricati realizzazione	Data attuazione	Costo	Tempo di attuazione
1	MAGAZZINO (A)	TUTTE - MAGAZZINO (A)		Le scaffalature per l'immagazzinamento devono riportare l'indicazione del carico massimo ammissibile	Sig. MANCUSO CALOGERO		€ 0,00	
2	MAGAZZINO (A)	TUTTE - MAGAZZINO (A)		Le scaffalature devono essere di portata idonea, stabilmente fissate e realizzate con una struttura tale che sia impossibile la loro caduta per ribaltamento.	Sig. MANCUSO CALOGERO		€ 0,00	
3	PIANO TERRA	TUTTE - PIANO TERRA		Richiedere la verifica periodica dell'impianto di messa a terra da parte di organismo notificato ai sensi del D.P.R.462/01	Sig. MANCUSO CALOGERO		€ 0,00	
4	PIANO TERRA	TUTTE - PIANO TERRA		Deve essere installato un' impianto di illuminazione di emergenza in grado di fornire l'illuminazione necessaria la circolazione delle persone e per la gestione dell'esodo in caso di emergenza. L'impianto deve essere periodicamente controllato (prove di funzionalità) per verificarne il perfetto funzionamento	Sig. MANCUSO CALOGERO		€ 0,00	
5	PIANO TERRA	TUTTE - PIANO TERRA		Deve essere collocata la segnaletica di emergenza lungo le vie d'esodo e nei pressi della porta dedicata all'esodo.	Sig. MANCUSO CALOGERO		€ 0,00	
6	SALONE	TUTTE - SALONE		Pianificare installazione: Uscita di emergenza sinistra	Sig. MANCUSO CALOGERO		€ 0,00	

N.	1 Area/Reparto/ Luogo di lavoro	2 Mansioni/ Postazioni/ Fonte	3 Rischi	4 Misure di miglioramento da adottare	5 Incaricati realizzazione	6 Data attuazione	7 Costo	8 Tempo di attuazione
7	SALONE	TUTTE - SALONE		Pianificare installazione: Vietato fumare	Sig. MANCUSO CALOGERO		€ 0,00	
8	SALONE	TUTTE - SALONE		Pianificare installazione: Estintore	Sig. MANCUSO CALOGERO		€ 0,00	
9	TORRE	TUTTE - TORRE		Pianificare installazione: Pericolo caduta con dislivello	Sig. MANCUSO CALOGERO		€ 0,00	
10	TORRE	TUTTE - TORRE		l'Operatore la Guida Turistica quando si appresta ad aprire e chiudere la botola collocata nella sommità della scala che da sul belvedere della Torre, deve indossare un caschetto protettivo per garantire la protezione della testa.	Sig. MANCUSO CALOGERO		€ 0,00	
11	TORRE	TUTTE - TORRE		Richiedere la verifica periodica dell'impianto di messa a terra da parte di organismo notificato ai sensi del D.P.R. 462/01	Sig. MANCUSO CALOGERO		€ 0,00	
12	TORRE	TUTTE - TORRE		Pianificare installazione: Estintore	Sig. MANCUSO CALOGERO		€ 0,00	
13	TORRE	TUTTE - TORRE		Pianificare installazione: Protezione obbligatoria delle mani	Sig. MANCUSO CALOGERO		€ 0,00	
14	TORRE	TUTTE - TORRE		Pianificare installazione: Protezione obbligatoria del capo	Sig. MANCUSO CALOGERO		€ 0,00	
15	TORRE	TUTTE - TORRE		La botola collocata nella sommità Torre, utilizzata per accedere al belvedere deve avere una protezione contro le cadute accidentali verso il vuoto. A tal uopo deve essere installata/ fissata una protezione fissa (ringhiera) dotata di cancelletto che deve essere rigorosamente chiuso dopo ogni qualvolta la persona / le persone siano salite sul belvedere della Torre. Il cancelletto deve essere aperto / chiuso dal responsabile delle visite guidate.	Sig. MANCUSO CALOGERO		€ 0,00	
16	TORRE	TUTTE - TORRE		Pianificare installazione: Pericolo apertura nel suolo	Sig. MANCUSO CALOGERO		€ 0,00	

N.	1 Area/Reparto/ Luogo di lavoro	2 Mansioni/ Postazioni/ Fonte	3 Rischi	4 Misure di miglioramento da adottare	5 Incaricati realizzazione	6 Data attuazione	7 Costo	8 Tempo di attuazione
17	TORRE	TUTTE - TORRE		Per facilitare l'apertura e la chiusura della Botola devono essere installate / fissate delle idonee maniglie.	Sig. MANCUSO CALOGERO		€ 0,00	
18	TORRE	TUTTE - TORRE		Pianificare installazione: Vietato fumare	Sig. MANCUSO CALOGERO		€ 0,00	
19	TORRE	TUTTE - TORRE	Urti e compressioni R= Px/D/K = 2x2 / 1 = 4 4 - Basso	Pianificare consegna: Elmetti di protezione	Sig. MANCUSO CALOGERO		€ 0,00	
20	TORRE	TUTTE - TORRE	Urti e compressioni R= Px/D/K = 2x2 / 1 = 4 4 - Basso	Pianificare consegna: Guanti per rischi meccanici	Sig. MANCUSO CALOGERO		€ 0,00	
21	UFFICIO	TUTTE - UFFICIO		Pianificare installazione: Vietato fumare	Sig. MANCUSO CALOGERO		€ 0,00	
22	UFFICIO	TUTTE - UFFICIO		Pianificare installazione: Estintore	Sig. MANCUSO CALOGERO		€ 0,00	
23	UFFICIO TURISMO	TUTTE - UFFICIO TURISMO		Deve essere effettuata la manutenzione periodica dell'impianto di condizionamento nei termini previsti dal costruttore provvedendo all'opportuna pulizia e disinfezione dei diffusori e loro filtri.	Sig. MANCUSO CALOGERO		€ 0,00	
24	UFFICIO TURISMO	TUTTE - UFFICIO TURISMO		Richiedere la verifica periodica dell'impianto di messa a terra da parte di organismo notificato ai sensi del D.P.R.462/01	Sig. MANCUSO CALOGERO		€ 0,00	

CONCLUSIONI

Il presente documento di valutazione dei rischi:

- è stato redatto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08;
- è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi è stata effettuata dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza, del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Figure	Nominativo	Firma
SINDACO	Sig. MANCUSO CALOGERO	
PREPOSTO/ASSESSORA	Sig.ra STELLA ELISABETTA	

CASTAGNOLE DELLE LANZE, 20/04/2021